

**AISA IMPIANTI S.p.A.
STATUTO DELLA SOCIETA'
Denominazione - Sede - Durata**

ART. 1

Denominazione

E' costituita una società per azioni a partecipazione pubblica locale, denominata

"AISA Impianti S.p.A.",
retta dalle norme del presente Statuto.

ART. 2

Sede

1. La sede della società è nel Comune di Arezzo.
2. Con deliberazione dell'organo sociale competente potranno essere istituite sedi secondarie, succursali e rappresentanze, in Italia e all'estero.

ART. 3

Durata

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, a termini di legge, dall'assemblea degli azionisti.

ART. 4

Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto la gestione dei pubblici servizi di igiene urbana di competenza degli enti locali relativi alle seguenti attività:
 - a) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati e rifiuti speciali;
 - b) raccolta differenziata e trasporto a recupero o riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti di imballaggi e di tutti quelli potenzialmente recuperabili come materie prime e come componenti di energia;
 - c) spazzamento delle aree pubbliche, quali strade, piazze, mercati, aree a verde e servizi collaterali;
 - d) manutenzione dell'arredo urbano in generale;
 - e) gestione degli impianti pubblici di selezione e di recupero di materiali, di compostaggio e di incenerimento con recupero, produzione e/o cessione e/o distribuzione di energia da fonti rinnovabili, sotto qualsiasi forma, nonché di stoccaggio provvisorio e di discarica, e di trattamento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati;
 - f) gestione di attività collaterali al trattamento dei rifiuti, quali, ad esempio, la produzione e vendita di fertilizzanti prodotti principalmente dal recupero dei rifiuti organici da raccolta differenziata, la produzione e vendita di bio-combustibili derivanti da rifiuti;
2. La società può altresì svolgere, anche per conto terzi, attività di trasporto merci e attività complementari, accessorie e ausiliarie alle attività istituzionali nel settore igienico e ambientale della gestione di impianti e di servizi relativi al segmento dei rifiuti, delle acque reflue e dell'aria.

In particolare la società può svolgere le seguenti attività:

- a) gestione dei servizi di raccolta e trasporto a recupero o allo smaltimento finale di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di rifiuti pericolosi;
- b) gestione dei servizi di raccolta e trasporto a recupero di imballaggi e di rifiuti di imballaggi;
- c) gestione di impianti di pretrattamento e di trattamento per lo smaltimento o il recupero di materie prime e/o di energia dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e dei rifiuti pericolosi;
- d) gestione di impianti e di servizi per la depurazione delle acque reflue ur-

bane e per la tutela delle acque, del suolo e dell'aria e di quelli agli stessi complementari e collaterali;

e) organizzazione e gestione di azioni mirate alla sensibilizzazione dell'utenza sulla riduzione e la razionalizzazione della produzione e raccolta dei rifiuti solidi urbani, anche attraverso campagne di informazione e formazione nonché di finanziamento di studi, progetti e ricerche volte alla riduzione del problema dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

f) organizzazione e gestione di corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali e organizzative nei settori di proprio interesse;

3. La società potrà inoltre fornire:

a) prestazioni di consulenza, assistenza e servizi nei settori dell'igiene ambientale, della tutela delle acque e dell'aria e della difesa del suolo volti all'elaborazione di studi e di progettazioni specialistiche di proprio interesse, o commissionate da soggetti terzi, richiedenti specifiche competenze scientifiche, tecnologiche, gestionali e organizzative;

b) attività di progettazione, realizzazione, gestione e commercializzazione di prodotti e servizi informatici ed interattivi;

c) consulenza a favore di Enti Pubblici, Società a capitale pubblico e privato, strutture e società private a finalità pubblica nell'ambito della organizzazione, riorganizzazione e attivazione dei servizi da rendere ai cittadini.

4. La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di società controllate o collegate delle quali la società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere delle partecipazioni.

5. La società potrà costituire, con altre società ed enti, dei raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private effettuate da enti pubblici per l'affidamento di servizi rientranti nell'oggetto della propria attività.

6. La società potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e a tal fine potrà, a titolo esemplificativo:

a) compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi comunque collegate all'oggetto sociale, ad eccezione della intermediazione in valori mobiliari e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla legge 2.1.1991, n. 1;

b) prestare garanzie reali o personali, anche a favore di terzi.

Capitale - Azioni - Obbligazioni

ART. 5

Capitale

1. Il capitale sociale è di Euro 6.650.000,00 (seimilioneicentocinquantamila virgola zero zero) ed è suddiviso in n. 266.000 (duecentosessantaseimila) azioni prive di valore nominale.

Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari.

I conferimenti possono farsi in denaro ovvero con beni in natura con osservanza del disposto dell'art. 2342 del C.C.

2. Ai soci enti pubblici territoriali è riservato in via esclusiva almeno il 51% del capitale sociale. Al Comune di Arezzo, in ogni caso, è riservato in via esclusiva almeno il 50,01% del capitale sociale.

3. In caso di perdita di tutto o parte il capitale sociale non costituisce adeguato provvedimento la previsione di un ripianamento delle perdite da parte delle amministrazioni pubbliche socie anche se attuato in concomitanza ad un aumento di capitale o a un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale interven-

to sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte approvato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

ART. 6

Aumento del capitale

1. Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.
2. In caso di aumento di capitale, le nuove emissioni saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, ferme restando le eccezioni di cui all'art. 2441 del Codice Civile; gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoperte nei termini e secondo le priorità fissate dal 3° comma dello stesso art. 2441 e nei limiti previsti dall'art. 5, 2° comma, del presente Statuto. Ai sensi dell'8° comma del detto art. 2441, potrà essere escluso il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in opzione ai dipendenti della società.
3. L'assemblea straordinaria dei soci potrà attribuire - ai sensi dell'art. 2443 del codice civile - all'organo amministrativo, la facoltà di aumentare in una o più volte, il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. Tale facoltà potrebbe comprendere anche l'adozione delle deliberazioni di cui al IV e V Comma dell'art. 2441 del Codice Civile; in questo caso si applicherà, in quanto compatibile, il VI Comma dell'art. 2441 del Codice Civile.

ART. 7

Azioni

1. Le azioni sono nominative e conferiscono al possessore eguali diritti.
2. Ogni azione dà diritto a un voto.
3. Le azioni sono indivisibili e la società non riconosce che un proprietario per ciascuna di esse. In caso di comproprietà, si applicano le norme di cui all'art. 2347 del Codice Civile.
4. Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente statuto e alle deliberazioni prese dall'assemblea degli azionisti in conformità della legge e dello statuto.
5. I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.
6. A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, l'interesse annuo, aumentato di due punti, del saggio legale, fermo comunque il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

ART. 8

Trasferimento delle azioni

- 1.1. Le clausole contenute in questo articolo intendono tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di azioni. Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente in materia e dal comma 2 dell'art. 5 del presente statuto, le azioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate.
- 1.2. Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi ed a causa di morte di azioni o di diritti di opzione.

Ove indicato azioni deve comunque leggersi "azioni e diritti di opzione".

- 1.3. Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre al-

la vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.

1.4. Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

2.1. In caso di trasferimento delle azioni, spetta ai soci regolarmente iscritti nei libri sociali, il diritto di prelazione per l'acquisto.

2.2. Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

L'organo amministrativo, entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento risultante dal timbro postale della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) le azioni dovranno essere trasferite entro 30 giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte, della data fissata per il trasferimento e del Notaio o dell'intermediario a tal fine designato dagli acquirenti.

2.3. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

2.4. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante, nei limiti di cui al superiore comma 1.1.

2.5. Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

2.6. La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a "invito a proporre". Pertanto il socio che effettua la comunicazione, dopo essere venuto a conoscenza della proposta contrattuale (ai sensi dell'art. 1326 C.C.) da parte del destinatario della denuncia, avrà la possibilità di non prestare il proprio consenso alla conclusione del contratto.

2.7. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente, con le procedure di cui al successivo comma 2.8.

2.8. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di eser-

citare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, sarà demandata al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Arezzo, la nomina di un unico arbitratore, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Arezzo, su richiesta della parte più diligente.

2.9. Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione ad un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

2.10. Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di non oltre il 10 (dieci)% al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore.

2.11. Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di oltre il 10 (dieci)% al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dando notizia all'organo amministrativo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove il socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore.

2.12. Il costo dell'arbitratore sarà a carico:

a) dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore non sia inferiore di oltre il 10 (dieci)% al prezzo offerto dal potenziale acquirente;

b) del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 10 (dieci)% al prezzo offerto dal potenziale acquirente ed egli si sia avvalso della facoltà di desistere;

c) per metà dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni e per metà del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 10 (dieci)% al prezzo offerto dal potenziale acquirente ma il socio offerente non si sia avvalso della facoltà di desistere.

2.13. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, salvo quanto disposto dal successivo comma 2.14.

2.14. Qualora la prelazione non sia esercitata per la totalità delle azioni offerte, da parte dei soci presenti nella compagine sociale ed in relazione ai limiti posti al comma 1.2, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio

della prelazione limitato ad una parte delle azioni stesse, sarà libero di trasferire la totalità delle azioni all'acquirente indicato nella comunicazione entro 30 (trenta) giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte delle azioni, potrà entro lo stesso termine di 30 (trenta) giorni trasferire tale numero di azioni al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso. Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo. Il trasferimento delle azioni è in ogni caso subordinato anche al rispetto delle vigenti disposizioni pubblicistiche, con specifico riferimento a quelle dettate in materia di ingresso di soci privati nelle società per azioni miste (pubblico-privato), affidatarie di pubblici servizi locali.

2.15. Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà, l'usufrutto o il pegno delle azioni. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di diritti di garanzia esclusivamente a favore di Istituti di credito strettamente necessari all'ottenimento di finanziamenti necessari o utili per la realizzazione dell'ampliamento del termovalORIZZATORE di San Zeno.

2.16. Nel caso di vendita congiunta di azioni da parte di più soci la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le azioni poste in vendita.

3.1. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle azioni o di costituzione di diritti reali sulle stesse, ad esclusione di quelli di garanzia è richiesto il gradimento dell'Assemblea.

3.2. Il socio che intenda alienare le proprie azioni o costituire sulle stesse diritti reali, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario e la descrizione delle azioni da alienare. L'Organo Amministrativo dovrà, senza indugio, attivare la decisione dell'assemblea.

3.3. L'assemblea delibera senza tener conto della partecipazione del socio alienante.

La decisione sul gradimento dovrà intervenire senza indugio, e dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo. L'Organo Amministrativo dovrà comunicare, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal libro soci, al socio la decisione sul gradimento.

3.4. Qualora entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire le azioni, subordinatamente al rispetto delle vigenti disposizioni normative.

3.5. In ogni caso in cui, a mente del presente articolo, sia stato negato o comunque condizionato il gradimento, il socio che intende alienare le proprie azioni potrà recedere dalla società. La quota di liquidazione sarà determinata secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 2437 ter c.c. e dovrà essere corrisposta al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata contenente la volontà di recesso del socio.

ART. 9

Recesso

1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un

cambiamento significativo dell'attività della società;

- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto.

2. Compete inoltre il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari;

3. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inherenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

4. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'art.

1349, comma 1, codice civile.

5. Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute, tenuto conto di quanto previsto all'art. 8.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il Registro delle Imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a 30 (trenta) giorni e non superiore a 60 (sessanta) giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inopinate, tenuto conto di quanto previsto all'art. 8.

Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357 comma 3 c.c..

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

ART. 10

Obbligazioni

1. La società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative ed al portatore, nonchè obbligazioni convertibili con azioni e/o con warrant, demandando all'assemblea dei soci la fissazione delle modalità di collocamento, di estinzione e di conversione.

Organì sociali

ART. 11

Assemblea degli azionisti

1. L'assemblea degli azionisti, ordinaria e straordinaria, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti i dissenzienti, nonchè i loro aventi causa, salvo il disposto dell'art. 2437 del Codice Civile.

2. L'assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, ovvero la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3. Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino il decimo del capitale sociale per deliberare gli argomenti proposti da trattare. La convocazione dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea deve deliberare su proposta degli amministratori.

4. L'assemblea straordinaria è convocata, per le deliberazioni di sua competenza, quando l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, ovvero ogni qual volta ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge.

ART. 12

Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata nei modi e nei termini di legge, dall'Organo Amministrativo presso la sede della società o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, mediante avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano nazionale *La Nazione* almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

L'assemblea può essere convocata anche mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci, al domicilio risultante dal libro dei soci.

2. Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. L'assemblea dei soci è validamente costituita, anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette, purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti; dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

ART. 13

Partecipazione all'assemblea

1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

La convocazione può prevedere che i soci che intendono partecipare all'assemblea debbano, almeno due giorni prima della data fissata per l'assemblea, depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione le proprie azioni, al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea. Le azioni non possono essere ritirate prima della fine dell'assemblea.

2. Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta.

Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo del loro legale rappresentante, oppure a mezzo di persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta.

3. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

ART. 14

Presidenza dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, ove nominato, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da altra persona delegata dal Consiglio stesso; in difetto, l'assemblea elegge il proprio Presidente fra i soci presenti.

2. Il Presidente, su designazione dell'assemblea, nomina un Segretario, anche non socio, il quale provvede alla redazione di apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo, da cui sono fatte constatare le deliberazioni dell'assemblea. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

ART. 15

Competenze dell'assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

2. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

a) l'approvazione del bilancio;

b) la nomina e la revoca degli amministratori e la designazione tra i suoi mem-

- bri del Presidente, del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente Aggiunto, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2449 c.c.;
- c) la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e del soggetto al quale è demandata la revisione legale, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2449 c.c.;
 - d) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
 - e) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

ART. 16

Competenze dell'assemblea straordinaria

1. Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:
 - a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'art. 18.2 del presente statuto;
 - b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
 - c) l'emissione di prestiti obbligazionari di cui all'art. 10 del presente statuto;
 - d) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.
2. L'attribuzione all'organo amministrativo di deliberare che per legge spettano all'assemblea di cui all'art. 18.2 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

ART. 17

Assemblea: determinazione dei quorum

1. Le deliberazioni dell'assemblea, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi.
2. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.
3. I verbali delle deliberazioni dell'assemblea, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, sono redatti in conformità alle disposizioni dell'art. 2375 del Codice Civile e devono essere trascritti in apposito libro ai sensi dell'art. 2421 del Codice Civile.
4. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dall'Amministratore Unico, se nominato, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prove legali delle deliberazioni ivi contenute.

ART. 18

Competenza e poteri dell'organo amministrativo

1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.
2. Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:
 - a) la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505 bis, 2506 ter ultimo comma c.c.;
 - b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
 - c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
 - d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
 - e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
 - f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;

g) la nomina e la revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente Aggiunto, nonché dell'Amministratore delegato;

h) la modifica e/o integrazione dei poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore delegato, eccezione fatta per quelli inerenti la rappresentanza legale della società, anche in giudizio e la convocazione dell'organo collegiale.

ART. 19

Divieto di concorrenza

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di cui all'art. 2390 C.C., salvo specifica autorizzazione dell'assemblea.

ART. 20

Composizione dell'organo amministrativo

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri pari a 3 (tre) o a 5 (cinque), nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ove la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra i generi, quello meno rappresentato è fissato in numero di 2 (due) consiglieri qualora il Consiglio di Amministrazione si componga complessivamente di numero 5 (cinque) membri, ovvero in numero di 1 (un) consigliere qualora il Consiglio di Amministrazione si componga complessivamente di numero 3 (tre) membri.

3. Con riferimento al primo Consiglio di Amministrazione nominato successivamente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 251/2012, qualora il Consiglio di Amministrazione risulti composto da numero 5 (cinque) membri, il genere meno rappresentato potrà essere limitato ad una unità.

4. La società non potrà istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ART. 21

Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

1. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

E' conferita facoltà al socio Comune di Arezzo, ai sensi dell'art. 2449 c.c., di nominare l'Amministratore Unico ovvero uno o più consiglieri di amministrazione fino al limite massimo dei componenti il Consiglio, qualora questo sia ammissibile.

La revoca e la sostituzione dei consiglieri nominati dal Comune di Arezzo sono di esclusiva spettanza dello stesso Comune, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile.

2.1. Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

2.2.1. Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancati.

2.2.2. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

2.2.3. Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, qualora si proceda per qualsivoglia ragione, alla sostituzione di uno o più amministratori in corso di mandato, dovrà in ogni caso essere rispettato l'equilibrio tra i generi di cui all'art. 20, commi 2 e 3. La presente disposizione si renderà applicabile a far data dal primo mandato successivo all'entrata in vigore del D.P.R. 251/2012.

2.3. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio ovvero dell'Amministratore Unico deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

3. L'individuazione delle persone degli Amministratori non potrà essere effettuata in maniera difforme da quanto stabilito dall'articolo 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

ART. 22

Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il proprio Presidente e può eleggere un Vice Presidente Vicario che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e un Vice Presidente Aggiunto. Quest'ultimo è comunque privo di poteri di rappresentanza della società. Non possono essere attribuiti compensi aggiuntivi per la carica di Vice Presidente.

2. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

ART. 23

Segretario

1. Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, elegge tra i propri membri, o fuori, un Segretario, che compilerà i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso.

2. In caso di assenza il Segretario potrà essere sostituito da un Consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

ART. 24

Amministratore Delegato e altri Organi delegati

1. Nei casi in cui la società può nominare un Consiglio di Amministrazione, lo stesso può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione, sempre nel rispetto del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., con precisazione che l'attribuzione di deleghe di gestione potrà essere attribuita ad un solo Amministratore, salvo l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. Gli organi delegati durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina e comunque non oltre la naturale scadenza del loro mandato da Consigliere.

2. Al Consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

3. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.
4. Possono essere altresì nominati direttori tecnici e procuratori, determinando i poteri.

ART. 25

Delibere del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purché sul territorio nazionale, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, dal Collegio Sindacale o anche dalla maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
2. La convocazione è fatta almeno tre giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.
3. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 24 ore.
4. Le modalità di convocazione non devono rendere particolarmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, che per i sindaci.
5. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Esso delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo del quorum deliberativo.

In caso di parità prevale la deliberazione che ha riportato il voto favorevole di chi presiede l'adunanza.

6. Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

7. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri; tale circostanza dovrà essere precisata nell'avviso di comunicazione. Delle modalità di collegamento dovrà essere dato atto nel verbale.

8. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero dal Vice-Presidente Vicario.

9. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ART. 26

Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza legale e generale della società spetta all'Amministratore Unico, ove nominato, ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario.
2. Spetta altresì all'Amministratore delegato, nei limiti della delega a lui conferita, ed ai consiglieri muniti di delega speciale del consiglio, per le materie e gli affari espressamente delegati.

ART. 27

Remunerazione degli amministratori

1. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.
2. Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massi-

mi determinati dall'assemblea.

3. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
4. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti gli organi sociali.
5. La determinazione del compenso degli Amministratori non potrà comunque essere effettuata in maniera difforme da quanto stabilito dall'articolo 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

ART. 27 BIS

1. La società predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'Assemblea nell'ambito della relazione di cui a seguito.

La società valuta altresì l'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario con:

A) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonchè alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

B) un ufficio di controllo interno strutturato secondo i criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'Organo di Controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti e trasmette periodicamente all'Organo di Controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

C) codici di condotta propri o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonchè altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

D) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea.

La società dovrà predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, una relazione sul governo societario da pubblicarsi contestualmente al bilancio di esercizio, nella quale siano indicati i dati di cui ai commi precedenti.

ART. 28

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale, nominato dall'Organo Amministrativo in conformità alla normativa vigente, è l'Organo che ha la responsabilità della gestione della società.

2. Il Direttore Generale opera in piena autonomia per l'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'assemblea e dall'Organo Amministrativo, in modo da assicurare l'economicità della gestione e da salvaguardare l'interesse pubblico dei servizi affidati alla società. Trimestralmente il Direttore Generale relaziona all'Organo Amministrativo sull'andamento gestionale della società.

3. Nell'ambito delle proprie attribuzioni il Direttore Generale ha la rappresentanza della società, anche in giudizio, e i poteri di firma connessi.

4. Il Direttore generale partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione, ove nominato.

5. Il Direttore Generale resta in carica per cinque anni e può essere confermato di quinquennio in quinquennio.

6. Il trattamento economico e normativo del Direttore Generale è determinato dall'Organo Amministrativo all'atto della sua nomina.

7. Il Direttore Generale può essere revocato dall'Organo Amministrativo an-

che prima della scadenza dell'incarico, corrispondendogli le indennità previste dalla normativa vigente

8. In assenza del Direttore Generale, o sua impossibilità a svolgere l'incarico, le funzioni sono esercitate dal Responsabile dei Servizi Amministrativi, Finanziari e del Personale e dai Responsabili dei Servizi Tecnici ognuno nei limiti delle proprie attribuzioni.

ART. 29

Attribuzioni del Direttore Generale

1. Sono di competenza del Direttore Generale le seguenti funzioni che gestisce in autonomia:

a) dirigere l'attività economica, tecnica, amministrativa e finanziaria della società, rimanendo responsabile nei confronti di tutti gli enti interessati dell'attività stessa, con particolare riguardo alla materia relativa alla sicurezza sul lavoro volendo risponderne a tutti gli effetti di legge.

b) disciplinare le azioni di marketing e comunicazione della società, nonché organizzare le relative attività;

c) dirigere tutto il personale, adottando anche i relativi provvedimenti disciplinari inferiori al licenziamento;

d) proporre all'Organo Amministrativo le assunzioni, i passaggi di qualifica, gli avanzamenti e le promozioni del personale dipendente, nell'ambito delle disposizioni statuite dai contratti collettivi di lavoro e nel rispetto della normativa vigente;

e) formulare proposte all'Organo Amministrativo, ivi compreso il conferimento di incarichi a società o professionisti esterni, acquisti di beni, affidamento di servizi qualora l'importo della prestazione sia superiore al limite di Euro 40.000,00. L'autonomia di spesa del Direttore Generale fino a Euro 40.000,00 per acquisti di beni, affidamento di servizi e per incarichi a società o professionisti esterni, deve comunque essere ricompresa nei limiti di spesa previsti nel budget approvato dall'Organo Amministrativo;

f) presiedere le commissioni di gara per l'appalto di lavori e di servizi e per le forniture;

g) rappresentare la società nelle trattative sindacali e stipulare i relativi accordi con le organizzazioni sindacali; per la stipula degli accordi aventi conseguenze di natura economica è richiesta la preventiva delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione ovvero il preventivo parere favorevole dell'Amministratore Unico, ove nominato;

h) sottoporre all'Organo Amministrativo la proposizione di azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni tipo e grado di giurisdizione e, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione ovvero previo parere favorevole dell'Amministratore Unico, ove nominato, darne corso;

i) adottare tutti gli altri atti di amministrazione e di gestione della società che non siano riservati agli altri organi societari dal presente statuto.

2. L'Organo Amministrativo può conferire al Direttore Generale apposite procure per il compimento di tutti gli atti che implicano la rappresentanza della società.

3. Il Direttore Generale può, se appositamente autorizzato dall'Organo Amministrativo, delegare alcune delle sue attribuzioni, anche attraverso apposite procure, a dipendenti della società o soggetti terzi professionalmente qualificati.

ART. 29 BIS

Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

1. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza è

nominato dall'Organo Amministrativo; è titolare delle funzioni e dei poteri di cui all'art. 1 comma 7 legge n. 190/2012 e svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.

2. In particolare, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente e dei provvedimenti assunti di volta in volta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza elabora e aggiorna la proposta di Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza da sottoporre all'approvazione dell'Organo Amministrativo, monitorandone l'attuazione; garantisce la regolare attuazione del diritto di accesso civico ai sensi delle norme vigenti; vigila sul rispetto delle norme in tema di inconferibilità/incompatibilità degli incarichi di cui al Dlgs. n. 39/2013; intrattiene idonei flussi informativi con l'Organismo di Vigilanza, promuovendo a tal fine incontri periodici; redige e pubblica la relazione annuale sull'attività svolta.

3. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza svolge le proprie funzioni in piena autonomia dall'Organo amministrativo e dagli altri organi di controllo, secondo principi di imparzialità e indipendenza di giudizio; il Responsabile dispone della più ampia libertà di accesso a tutte le informazioni aziendali rilevanti per le proprie attività di indagine, analisi e controllo; può richiedere informazioni a qualunque funzione aziendale, che è tenuta a rispondere.

4. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza è individuato tra i dirigenti della società. Solo in caso di carenza di posizioni dirigenziali, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può essere individuato, con delibera motivata, in un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze.

5. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza resta in carica per tre anni e può essere confermato di triennio in triennio; potrà essere revocato dall'Organo Amministrativo, prima della scadenza dell'incarico, solo per giusta causa motivata per iscritto e previa tempestiva comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi dell'art. 15 comma 3 Dlgs. n. 39/2013, fermo restando l'obbligo di rotazione e la revoca dell'incarico nel caso in cui, nei suoi confronti, siano stati avviati procedimenti penali per condotte di natura corruttiva. Le sue funzioni non sono delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità.

6. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza non può, in nessun caso, percepire compensi aggiuntivi per lo svolgimento dell'incarico, fatto salvo il solo riconoscimento, laddove sia configurabile, di eventuali retribuzioni di risultato legate all'effettivo conseguimento di precisi obiettivi di performance predeterminati.

ART. 30

Collegio Sindacale e Revisione Legale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, a norma di legge.

1 - bis. Al fine di garantire un idoneo equilibrio tra i generi, il numero dei sindaci è così distribuito: in misura di numero 1 (un) membro effettivo e di 1 (un) membro supplente per il genere meno rappresentato e di numero 2 (due) membri effettivi e di 1 (un) membro supplente per il genere maggiormente rappresentato.

2. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.

2 - bis. Qualora si proceda, per qualunque ragione, alla sostituzione di uno o più sindaci in corso di mandato, dovrà in ogni caso essere rispettato l'equilibrio tra i generi di cui al comma 1 - bis del presente articolo. La presente disposizione si renderà applicabile a far data dal primo mandato successivo all'entrata in vigore del D.P.R. 251/2012.

3. Il compenso dei Sindaci è determinato dall'assemblea all'atto della loro nomina.

4. E' conferita facoltà al socio Comune di Arezzo, ai sensi dell'art. 2449 c.c., di nominare uno o più membri, effettivi e supplenti, del Collegio Sindacale fino al limite massimo dei componenti il Collegio.

5. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e delle statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottate dalla società e sul suo concreto funzionamento.

La revisione legale non può essere affidata al Collegio Sindacale.

6. L'Assemblea nomina un revisore legale o una società incaricata della revisione legale; il soggetto incaricato esercita la revisione legale.

L'incarico della revisione legale, sentito il Collegio Sindacale, è conferito per la durata di tre esercizi dall'assemblea ordinaria dei soci la quale determinerà il corrispettivo; l'incarico scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

ART. 30 BIS

1. In deroga al disposto dell'articolo 2409 del Codice Civile ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denuncia di gravi irregolarità al Tribunale.

Bilancio e utili

ART. 31

Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, ovvero la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'approvazione del bilancio può essere effettuata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale così come previsto dall'art. 2364 del Codice Civile.

3. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

4. Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue:

- a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale ai sensi e limiti di legge;
- b) il 95 (novantacinque) per cento secondo quanto deliberato dall'assemblea.

5. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'Organo Amministrativo. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno a favore della società.

Scioglimento e liquidazione della società

ART. 32

1. Lo scioglimento e la liquidazione della società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

2. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e le attribuzioni.

Clausola arbitrale

ART. 33

1. Qualunque controversia fra i soci e la Società connessa all'interpretazione e all'applicazione del presente statuto e/o in generale all'esercizio dell'attività sociale, ad eccezione di quelle di competenza specifica della Autorità Giudiziaria, sarà devoluta al giudizio inappellabile di un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale di Arezzo.
2. Il Collegio Arbitrale giudicherà in via rituale secondo il diritto nel rispetto delle norme inderogabili del Codice Procedura Civile.

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

ART. 34

1. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e ss. del codice civile. La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria dei soci.

Disposizioni generali

ART. 35

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Firmato: **GIACOMO CHERICI**

FRANCESCO CIRIANNI Notaio